

Comune di Miradolo Terme
Provincia di Pavia



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I ATTIVITA' VIETATE CAPO I° SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

- Art. 1 Occupazioni in genere**
- Art. 2 Abbandono di rifiuti**
- Art. 3 Distribuzione e affissione di manifesti**
- Art. 4 Battitura tappeti e di altri oggetti**
- Art. 5 Giochi sul suolo pubblico**
- Art. 6 Esposizione e vendita**
- Art. 7 Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico**
- Art. 8 Circolazione, allevamento e vendita di animali**
- Art. 9 Panni stesi all'aperto**
- Art. 10 Fontane pubbliche**
- Art. 11 Spalatura della neve**
- Art. 12 Orario della vuotatura dei pozzi neri e del trasporto del letame**
- Art. 13 Monumenti e lapidi commemorative**
- Art. 14 Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi**
- Art. 15 Precauzioni necessarie per talune attività**
- Art. 16 Comportamenti vietati sanzionati in via residuale**

CAPO II ORDINE E QUIETE PUBBLICA

- Art. 17 Feste, cortei, trattenimenti**
- Art. 18 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti**
- Art. 19 Grida e schiamazzi**
- Art. 20 Abuso di mezzi acustici**
- Art. 21 Attività rumorose o moleste**
- Art. 22 Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni**
- Art. 23 Animali molesti**
- Art. 24 Libera fruizione e serena frequentazione dei luoghi pubblici della città**
- Art. 25 Divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche**
- Art. 26 Divieto di esercitare l'attività di meretricio**
- Art. 27 Riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici**

CAPO III TUTELA DEI MONUMENTI, DEI PUBBLICI E PRIVATI EDIFICI, DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO

- Art. 28 Tutela di monumenti ed edifici**
- Art. 29 Zone verdi aperte al pubblico**
- Art. 29 Tutela dei parchi, giardini pubblici, aiuole**

- Art. 30** Norme per l'uso e la salvaguardia delle aree verdi.
- Art. 31** Attività sottoposte ad autorizzazione
- Art. 32** Modalità di rilascio delle autorizzazioni
- Art. 33** Cimitero

**CAPO IV
DECENZA E MORALE**

- Art. 34** Atti contrari alla decenza e alla morale

**CAPO V
TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA**

- Art. 35** Esercizio e manutenzione degli impianti termici
- Art. 36** Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di g.p.l
- Art. 37** Materiali esplosivi
- Art. 38** Divieto di esercitare industrie pericolose
- Art. 39** Accensione fuochi
- Art. 40** Lancio di pietre e di altri oggetti
- Art. 41** Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi
- Art. 42** Nettezza del suolo pubblico
- Art. 43** Tutela degli animali
- Art. 44** Cani
- Art. 45** Requisizione dei cani
- Art. 46** Animali pericolosi e animali esotici

**TITOLO II
ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI**

**CAPO I
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI
(LICENZE E PERMESSI)**

- Art. 47** Occupazione fissa di aree e spazi pubblici
- Art. 48** Occupazione precaria di aree e spazi pubblici
- Art. 49** Manomissione del suolo pubblico
- Art. 50** Striscioni e stendardi
- Art. 51** Addobbi e luminarie natalizie

**CAPO II
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E DISCOTECHE**

- Art. 52** Sala giochi
- Art. 53** Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
- Art. 54** Prescrizioni
- Art. 55** Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery
- Art. 56** Distanza delle discoteche dai luoghi di culto, di cura e studio

CAPO III
ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

- Art. 57** Esercizi fissi
- Art. 58** Esercizi ambulanti

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 59** Procedura di rilascio
- Art. 60** Limitazioni
- Art. 61** Requisiti dei locali di vendita
- Art. 62** Efficacia delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 63** Attività di controllo

TITOLO III
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

CAPO I
OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI ED AGLI
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

- Art. 64** Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
- Art. 65** Numerazione civica e abilità
- Art. 66** Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili
- Art. 67** Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi
- Art. 68** Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro
- Art. 69** Nettezza del suolo privato
- Art. 70** Funzionalità e decoro dei fabbricati
- Art. 71** Sicurezza dei fabbricati e tagli di vegetazione: ulteriori obblighi
- Art. 72** Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale

CAPO II
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

- Art. 73** Disciplina dei prezzi
- Art. 74** Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
- Art. 75** Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi
- Art. 76** Vendita e scorta delle merci
- Art. 77** Orari di vendita
- Art. 78** Uso di contrassegni del Comune
- Art. 79** Uso di servizi igienici
- Art. 80** Obblighi particolari dei venditori ambulanti
- Art. 81** Commercio in forma itinerante
- Art. 82** Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 83** Tende per pubblici spettacoli
- Art. 84** Pulizia delle aree antistanti i negozi

TITOLO IV
SANZIONI

- CAPO I**
- Art. 85** Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

Art. 86 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 87 Reiterazione delle violazioni

Art. 88 Importi delle sanzioni

Art. 89 Sospensione delle licenze

Art. 90 Revoca delle licenze

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91 Rinvio

Art. 92 Entrata in vigore

TITOLO I
ATTIVITA' VIETATE
CAPO I
SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1 - Occupazioni in genere

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza apposita autorizzazione.

Non rientrano nel divieto le occupazioni:

- a. con le vetture pubbliche e private nelle aree destinate alle soste;
- b. con i mezzi di trasporto nelle strade e piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico
- c. con le scale e sgabelli dei negozi per pulizia delle vetrine fino alle ore 9,30, ma si dovranno osservare ugualmente le prescrizioni relative alla circolazione dei veicoli sul suolo stradale limitando le stesse occupazioni al tempo strettamente necessario, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni

In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati a fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste;

Chiunque viola le disposizioni del comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689. E' fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta. Stante l'inottemperanza all'ordine, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'articolo 650 del Codice Penale. Resta salva la possibilità di comminare le sanzioni previste per la violazione di altre norme di legge e regolamenti.

Art. 2 - Abbandono di rifiuti

E' vietato gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi, anche di piccole dimensioni, o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 300, salvo che il fatto non costituisca violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere i rifiuti. L'inottemperanza

all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

Art. 3 - Distribuzione e affissione di manifesti

E' vietato il getto di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.

La distribuzione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti non deve essere fatta con insistenza né contro la volontà del destinatario, né deve compromettere la pulizia delle vie e dei monumenti; non è consentito lasciare foglietti e volantini sulle auto parcheggiate.

Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzione o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta.

L'affissione di manifesti da parte dei privati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per la applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. E' vietata pertanto l'affissione diretta di manifesti e ogni altro materiale contenente comunicazioni di qualsiasi natura fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 4 - Battitura di tappeti e di altri oggetti

E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni e simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 9. La battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

- a. nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto; nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;
- b. dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica - e fra più strade, su quelle di minore importanza - quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente. In questo caso tuttavia resta vietata la battitura dei tappeti di dimensioni superiore a mq. 4, che dovrà farsi in altri luoghi non aperti al pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 5 - Giochi sul suolo pubblico

E' vietato qualunque gioco sul suolo pubblico aperto al traffico, alla sosta e al parcheggio dei veicoli.

Nelle Piazze e nei luoghi pubblici normalmente frequentati, anche se chiusi al traffico o alla sosta veicolare, sono vietati i giochi del pallone, pattini, skateboard e tutte le attività che possono

essere disturbanti, pericolose per le persone o dannose per il patrimonio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 6 - Esposizione e vendita

E' vietato esporre fuori delle botteghe oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.

E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, a meno che non si verifichi occupazione di suolo stradale regolarmente autorizzata.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 7 - Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico.

E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.

In particolare, sulle strade e sulle piazze è vietato lavare e pulire veicoli e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 8 - Circolazione, allevamento e vendita di animali

E' vietato far circolare all'interno del centro abitato, senza speciale permesso dell'Autorità comunale, animali di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli e lasciar vagare liberi cani, galline, oche, anatre ed altri animali da cortile.

E' vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.

E' vietato l'allevamento di cani, gatti, conigli, volatili, animali in genere nelle zone residenziali.

E' inoltre vietato utilizzare allo scopo soffitte, scantinati, garage ed altri vani adiacenti alle abitazioni.

All'interno delle zone urbane non residenziali è ammesso l'allevamento di conigli o volatili purchè in numero limitato all'uso familiare (non più di n. 12 capi adulti complessivi) e purchè a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a mt. 10.

E' possibile detenere cani in località esterne al centro abitato su terreni in assenza di abitazione purchè sia garantita la sicurezza pubblica e la tutela degli animali.

E' vietato l'allevamento di cani senza le prescritte autorizzazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 9 - Panni stesi all'aperto

E' vietato esporre o stendere, all'aperto ed entro il centro abitato, biancheria, tappeti od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili in prossimita' di vie e di piazze pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 10 - Fontane pubbliche

E' vietato:

- a. bagnarsi nelle fontane pubbliche ed attingervi acqua con qualsiasi mezzo o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
- b. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, oggetti e rifiuti o altro materiale sia esso solido o liquido;
- c. valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente potabile nonché attingerla mediante uso di tubi o altri espedienti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 11 - Spalatura della neve

Quando sia caduta la neve, gli occupanti o i proprietari degli stabili non occupati dovranno al più presto provvedere a loro cura e spese alla spalatura della neve per uno spazio, antistante l'immobile, pari alla larghezza del marciapiede e non inferiore a due metri nel caso che il marciapiede sia maggiore.

La neve rimossa dovrà essere ammassata in modo da non ostacolare il traffico.

In mancanza di marciapiede la spalatura dovrà essere fatta per la larghezza di mt. 1 e per la lunghezza dello stabile, in modo da consentire il passaggio pedonale.

In caso di inadempimento il Comune potrà provvedere alla spalatura a spese degli occupanti.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve caduta sulla proprietà privata. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata, sotto le prescritte cautele potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulla pubblica via. In questi casi la neve dovrà essere tolta prima o durante il servizio di spalatura adottando tutte le cautele possibili per non recare danno o molestia ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 12 - Orario della vuotatura dei pozzi neri e del trasporto del letame

La vuotatura dei pozzi neri e il trasporto del letame potranno avvenire solo prima delle h. 8.00 di mattina e la sera dopo le h. 18.00 in estate e dopo le h. 16.00 in inverno.

Nei casi di emergenza, sarà possibile la vuotatura dei pozzi neri in deroga agli orari indicati nel comma precedente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500. La sanzione si applica, con distinti verbali di contestazione, sia all'operatore che al committente.

Art. 13 - Monumenti e lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati all'Amministrazione Comunale i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 14 - Trasporti rumorosi o di oggetti pericolosi

Il trasporto, il carico lo scarico di lastre, verghe e spranghe metalliche ed altri materiali dovrà farsi in modo da attutire il frastuono e da evitare danni o pericoli.

E' vietato trasportare, senza gli opportuni ripari gli oggetti come vetri, ferri acuminati e simili, i quali possano recar danno ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 15 - Precauzioni necessarie per talune attività

Chiunque esegue la verniciatura di insegne, mostre, serrande, vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati prospicienti immediatamente sul suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 16 - Comportamenti vietati sanzionati in via residuale

Fermi restando i suddetti obblighi e divieti speciali, in via residuale a salvaguardia della

sicurezza, dell'igiene e del decoro della città è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
- b. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
- e. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
- f. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire pericolo per l'incolumità delle persone e danni alle cose. Il trasporto di oggetti acuminati o comunque pericolosi (es. ferri appuntiti, vetri, ecc.) deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle cose e alle persone;
- g. gettare o spandere sul suolo pubblico acqua che possa congelare. Tale divieto è sempre valido nel periodo invernale e comunque in caso di temperature pari o inferiori a 3 gradi centigradi;
- h. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidarsi di roditori, animali randagi, parassiti;
- i. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- j. passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa;
- k. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
- l. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- m. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- n. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada o sulla proprietà altrui;

o. fatto salvo quanto già previsto dalle leggi o dai regolamenti, proporre o richiedere l'effettuazione, aderire a richieste di effettuazione o effettuare qualsiasi tipo di prestazione, di fornitura o di servizio sulle aree pubbliche o presso esercizi pubblici o commerciali in generale, in particolare sulle strade ed in prossimità o in corrispondenza degli incroci e delle rotonde (es. vendita rose, lavavetri ecc.), quando ciò crei pericolo o disagio o disturbo alle persone o intralcio alla circolazione.

Chiunque viola le disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Le sanzioni relative al presente articolo si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.

In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Capo I, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

CAPO II

ORDINE E QUIETE PUBBLICA

Art. 17 - Feste, cortei, trattenimenti

E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici feste, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicate all'Ufficio Polizia Locale almeno tre giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati: a) le esatte generalità del promotore; b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la manifestazione; c) l'itinerario ed eventuali luoghi di sosta; d) se la manifestazione sarà accompagnata da banda musicale o da altra fonte musicale; e) il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.).

L'Ufficio Polizia Locale, nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente comma, potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni ritenute pericolose per la pubblica incolumità. Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, le comunicazioni potranno essere rivolte all'Ufficio Polizia Locale anche in forma verbale. Detti

cortei, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri, per poi procedere rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale. Se ritenuto necessario, la Polizia Locale provvederà a predisporre idoneo servizio per garantire la sicurezza del corteo.

E' sempre vietato sorpassare con qualsiasi veicolo i cortei, le processioni e le manifestazioni previste dal presente articolo del regolamento. Dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e le ambulanze in casi di interventi urgenti.

Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 18 - Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, le emissioni sonore udite all'esterno sono proibite dalle ore 24:00 alle ore 8:00. In casi di particolari ricorrenze e nei locali quali discoteche e sale da ballo è consentita la deroga di detto orario per un massimo di 2 ore.

Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, all'ordine ed alla sicurezza.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 92 del regolamento.

Art. 19 - Grida e schiamazzi

E' vietato emettere schiamazzi e grida eccessivamente insistenti e rumorose sia di giorno che di notte nelle piazze e lungo le vie pubbliche.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 20 - Abuso di mezzi acustici

E' vietato nei luoghi pubblici l'uso, senza giustificato motivo, di dispositivi di segnalazione acustica e di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora.

E' parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, senza l'autorizzazione della Pubblica Amministrazione, e comunque nel rispetto dei limiti fissati da leggi e regolamenti.

Il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 23:00 alle ore 8:00 i suoni non devono essere percepibili dalle abitazioni vicine.

I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti, ancorché lo stesso sia intermittente. Tale disposizione vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti.

E' vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nel centro abitato il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas provocando rombi, scoppi e rumori inutili. E' vietato altresì lasciare motori di veicoli accesi senza conducente a bordo.

I locali pubblici in genere possono usare gli apparecchi di cui sopra oltre le ore 24 purchè garantiscano il completo isolamento acustico nei confronti dell'esterno del locale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 21 - Attività rumorose o moleste

Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale.

Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 12:30 e le ore 13.30 di ogni giorno.

I servizi tecnici comunali o le Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può ridurre l'orario o vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Nelle vicinanze di ospedali, case di riposo, chiese, scuole, asili e uffici pubblici è vietato

l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 93 del regolamento.

Art. 22 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto o da apparecchiature poste in civili abitazioni

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino emissioni che superino i limiti massimi di livello sonoro equivalente ammesso.

L'intensità e la continuità dei rumori o l'esistenza di qualsiasi altro inconveniente sono accertate, avvalendosi del supporto della Agenzia Regionale per la Protezione e l'Ambiente (ARPA) su segnalazione degli interessati e anche d'ufficio.

È vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma precedente potranno essere concesse solo previa ottenimento di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione, completa di tutti i dati del richiedente, dovrà: 1) contenere l'indicazione delle macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto; 2) essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure essere corredata da disegni necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione; 3) essere corredata da una certificazione rilasciata, da un tecnico abilitato in materia, che attesti la compatibilità dell'impianto con la tutela della quiete delle abitazioni circostanti. Ugual procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione. L'autorizzazione in parola sarà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e potrà essere revocata o sospesa quando:

- a. si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b. non siano state osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- c. siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €

100,00 a € 500,00. Al presente articolo si applicano le sanzioni accessorie di cui all'articolo 93 del regolamento.

Art. 23 - Animali molesti

E' vietato tenere nelle abitazioni private, negli stabilimenti, nei negozi, nei magazzini, nei cortili e nelle aree destinate a giardini, cani od altri animali che disturbino CONTINUAMENTE, specie di notte, la quiete dei vicini.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 24 - Libera fruizione e serena frequentazione dei luoghi pubblici del Paese

E' vietato bivaccare presso luoghi e spazi pubblici creando turbativa alla sicurezza, alla pubblica incolumità e alla libera fruizione dei medesimi e originando situazioni di degrado e anti-igienicità (anche consumando cibi e bevande) che impediscono o rendono difficoltoso l'utilizzo di detti luoghi e spazi pubblici da parte delle famiglie, dei bambini e della cittadinanza in genere.

Inoltre è vietato sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

E' altresì vietato sedersi sui monumenti pubblici, utilizzare gli arredi urbani in modo non appropriato e sporcare le panchine sedendosi sulle sponde delle stesse.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. All'atto della contestazione i trasgressori vengono diffidati ad abbandonare i luoghi di cui al precetto e/o rimuovere eventuali rifiuti prodotti nonché effetti o materiali lasciati incustoditi e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale rimozione dei rifiuti e ripristino provvederà l'Amministrazione, a spese dei trasgressori.

Art. 25 - Divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche

In tutte le aree e strade pubbliche, luoghi aperti al pubblico, ovvero in aree verdi, parchi e giardini pubblici del territorio comunale è istituito il divieto di detenere e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica da parte di chiunque sia presente e frequenti le stesse aree. Sono esclusi dal divieto di cui sopra, i plateatici e le aree prospicienti gli esercizi pubblici (bar e ristoranti) durante l'orario di apertura e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi. È prevista la possibilità di deroga al divieto di cui trattasi in caso di particolari occasioni e/o manifestazioni pubbliche mediante apposito provvedimento dell'Autorità preposta.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti,

chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500

La suddetta violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle bevande, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Art. 26 - Divieto di esercitare l'attività di meretricio

E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di esercitare con qualunque modalità e comportamenti nei luoghi pubblici e spazi aperti o visibili al pubblico attività di meretricio.

È fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare e di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada, o che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese della violazione del presente articolo.

È fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico nel territorio comunale.

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e dal vigente Codice Penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 27 - Riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze delle scuole, asili, giardini, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette istituzioni, di indossare abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, e che potrebbe suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquillità e pacifica convivenza.

Tale divieto non si applica nel caso che norme di legge obblighino l'uso di abbigliamento particolare (come ad esempio il casco dei ciclomotoristi o dei motociclisti durante la marcia dei veicoli, ovvero le mascherine chirurgiche atte a contenere la diffusione di virus) od in occasione di manifestazioni tradizionali (come ad esempio il carnevale) o comunque autorizzate.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00.

CAPO III

TUTELA DEI MONUMENTI, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E DEL CIMITERO

Art. 28 - Tutela di monumenti ed edifici

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque - anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale - i monumenti, le chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, gli avanzi archeologici di parapetti e i recinti relativi, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente.

E' vietato imbrattare i muri e le facciate degli edifici privati e gli spazi pubblici con scritte di qualsiasi genere, disegni, graffiti e quant'altro possa deturpare il decoro dell'ambiente urbano.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 29 - Zone verdi aperte al pubblico

E' vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nei Parchi pubblici cittadini oltre l'orario indicato agli ingressi.

L'utilizzo dei Parchi negli orari suddetti deve essere autorizzato dagli uffici competenti previo parere espresso dalla Giunta Comunale.

Per motivi di pubblico interesse o di necessità particolari potranno essere variati i suddetti orari con deliberazione della Giunta Comunale.

E' vietato del pari a chiunque visiti dette zone accedervi in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 30 - Tutela dei parchi, giardini pubblici, aiuole

Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole è vietato:

- a. affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare pietre, bastoni o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba, stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;
- b. arrampicarsi sugli alberi e sui lampioni, scuoterli, appendere o affiggere oggetti, piantarvi chiodi, recidere o guastare in qualsiasi modo la corteccia degli alberi;
- c. lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le catene, i portarifiuti, le fontanelle e qualunque altra installazione;
- d. cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua del laghetto, gettarvi qualunque

- materia o lordura e farvi bagnare animali, pescare;
- e. transitare o sostare nelle zone riservate ai pedoni con vetture, ciclomotori, biciclette, automobili ed altri mezzi meccanici di locomozione, carri, cavalli od altri animali. E' fatta eccezione per i mezzi di trasporto dei bambini o di invalidi;
 - f. lasciar vagare liberi o condurre cani, cavalli ed altri animali.

La presente norma si applica a tutte le aree verdi, qualunque sia la loro dimensione, destinate all'uso pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 31 - Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- a. installazione di attrezzature fisse al suolo;
- b. organizzazione di gare sportive;
- c. attività ricreative pubbliche e private (per es. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.).

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 32 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente ufficio comunale, in data non inferiore a 30 giorni da quello d'inizio.

Art. 33 - Cimitero

Il cimitero e' luogo pubblico destinato alla conservazione dei resti mortali delle persone e al culto dei defunti.

E' vietato ogni atto contrario all'igiene, al decoro, all'ordine e al rispetto del luogo e' vietato. In particolare è vietato:

- a. accedere al cimitero in orari diversi da quelli indicati all'ingresso o a cancelli chiusi;
- b. introdurre animali;
- c. accedere con mezzi di ogni tipo incluse le biciclette con eccezione dei mezzi autorizzati e delle
- d. carrozzine delle persone impediti e di quelle dei bambini;

- e. occupare vialetti e aree non concesse con fiori, contenitori, lumi, materiali di pulizia e comunque
- f. qualsiasi oggetto che possa rappresentare ostacolo al movimento delle persone o ledere il decoro del camposanto;
- g. tenere comportamenti che possono disturbare o offendere la dignita' del luogo;
- h. l'occultamento, l'uso improprio o disordinato delle attrezzature disponibili per la pulizia e la cura delle tombe.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAPO IV DECENZA E MORALE

Art. 34 - Atti contrari alla decenza e alla morale

E' vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

E' vietato sputare, spargere muco e liquidi organici, anche ai fini della tutela della salute, dell'igiene e del decoro pubblici, negli edifici e nei luoghi pubblici in genere e nei luoghi privati aperti al pubblico.

E' vietato rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche e dagli edifici pubblici.

I proprietari delle icone su proprietà private devono provvedere ad una manutenzione decorosa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAPO V TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 35 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici

L'accensione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 551 del 21.12.1999

Art. 36 - Collegamenti per uso domestico di stufe, caldaie, fornelli, piani di cottura alla rete di distribuzione e alle bombole di g.p.l.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati e mantenuti secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso

domestico realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Art. 37 - Materiali esplosivi

Qualsiasi materiale esplosivo, ancorché regolarmente venduto a persone adulte, non potrà essere fatto esplodere in aree abitate.

E' proibito detenere nelle abitazioni materiali infiammabili in contenitori diversi da quelli originali di vendita e comunque in quantità pericolosa.

E' vietato detenere, per la vendita, bombole di gas nelle aree abitate. E' fatta eccezione per i gas medicali in Farmacia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 38 - Divieto di esercitare industrie pericolose

E' vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose o soggette a speciali adempimenti. E' vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aeriformi senza gli adempimenti e le modalità previsti nelle speciali norme.

Art. 39 - Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita canna fumaria.

L'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artificio e pirotecnici può essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.

L'uso dei barbecue e' consentito solo all'interno di proprietà private quando le esalazioni non costituiscano disturbo a terzi o pericolo di incendio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 40 - Lancio di pietre e di altri oggetti

E' vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre od altri oggetti, anche per gioco, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

E' del pari vietato lasciar cadere oggetti atti ad offendere o danneggiare sul suolo o su spazio pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 41 - Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 42 - Nettezza del suolo pubblico

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, fossati, argini, sponde.

Le modalità di conferimento, di deposito e di raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualunque tipo sono regolamentate con apposita ordinanza emessa dall'Area Tecnica, competente in materia.

E' vietato:

- a. danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti;
- b. ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso;
- c. smaltire rifiuti pericolosi e tossico nocivi al di fuori delle norme di cui al D.LGS. 3 Aprile 2006 n. 152;
- d. il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- e. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con escrementi di animali. E' posto a carico dei proprietari di animali di affezione, e in particolare di cani, l'obbligo di rimuovere le deiezioni prodotte dai loro animali;
- f. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, mozziconi, pezzi di carta o simili), spargimento di olio o simili; le carte ed i simili rifiuti dovranno essere depositati negli appositi cestini portarifiuti; i mozziconi dovranno essere spenti e depositati nei medesimi cestini;
- g. spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

- h. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente installati per la raccolta differenziata di rifiuti
- i. depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori sono stati predisposti
- j. il conferimento dei rifiuti che non siano stati prodotti nel territorio comunale;
- k. depositare i rifiuti domestici nei cestini dei rifiuti posti lungo le vie.

Per i rifiuti speciali da imballaggi secondari (esclusi quindi gli imballaggi che seguono il consumatore) ove il produttore non provveda al ritiro direttamente e ove essi non corrispondano ai criteri per essere assimilati ai rifiuti urbani, è fatto divieto di usare il pubblico servizio di raccolta differenziata salvo apposita convenzione con il gestore del servizio.

I beni durevoli di uso domestico quali frigoriferi ed altri elettrodomestici, che hanno esaurito la loro durata operativa, debbono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero consegnati all'impresa che gestisce il servizio di raccolta per conto del Comune, con le modalità stabilite.

Gli occupanti i posti vendita presso il mercato settimanale all'aperto in qualsiasi area pubblica o ad uso pubblico, debbono tenere pulito il suolo sotto e attorno ai propri posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in sacchi di plastica e depositandoli nel luogo indicato per la raccolta;

E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita, anche se nel compiere un qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo sono sempre ritenute prove valide la corrispondenza, la documentazione, e altri oggetti strettamente personali ritrovati all'interno di sacchi o altri contenitori o comunque amalgamati ai rifiuti smaltiti in modo irregolare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del divieto indicato sotto la lettera e., è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Chiunque viola le disposizioni contenute sub lettera e. in tema di mancata rimozione delle deiezioni di animali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300

Art. 43 - Tutela degli animali

E' fatto assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli
E' fatto assoluto divieto di addestrare animali, per guardia o per altri scopi, ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze.

Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo.

A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie

fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato detenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua o del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere lunghezza inferiore a metri 5 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un punto sollevato da terra (che non sia un palo) onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena, e di poter sempre raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua. La catena può avere una lunghezza minima di metri 3 se fissata nella parte terminale, tramite anello o carrucola, ad una fune di scorrimento lunga almeno metri 4.

E' fatto assoluto divieto di tenere cani sui balconi.

E' vietato il trasporto dei cani nei bagagliai delle autovetture ove essi siano esposti a soffocamento per l'angustia del vano chiuso e privo di circolazione dell'aria non adatto al trasporto di animali.

E' vietato detenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali.

E' vietato detenere in continuità cani di grossa taglia in appartamenti di piccole dimensioni o in condizione di sovraffollamento.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 44 - Cani

Sul suolo pubblico i cani di qualsiasi razza dovranno essere condotti al guinzaglio, ovvero muniti di museruola che impedisca in modo assoluto di mordere. I cani mordaci o di grossa taglia dovranno sia essere condotti al guinzaglio che essere muniti di museruola che impedisca di mordere.

La stessa cautela è prescritta nelle botteghe o in altri luoghi aperti al pubblico ove l'accesso non sia espressamente vietato.

Agli effetti del presente articolo si considereranno come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riuscissero a mordere.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà determinare i luoghi in cui sia comunque vietato l'accesso ai cani, ed altresì stabilire determinate aree recintate e chiuse al pubblico, in cui i cani possano vagare liberamente sotto la sorveglianza e la responsabilità del proprietario.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

L'obbligo di cui al presente comma sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Il proprietario o le persone che a qualsiasi titolo conducono i cani sul suolo pubblico debbono recare con sé gli strumenti di qualsivoglia natura comunque idonei all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone non vedenti accompagnate dai loro cani guida.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 45 - Requisizione dei cani

I cani vaganti liberamente saranno catturati a cura della ATS territorialmente competente e, ove non sia possibile risalire al proprietario, affidati al canile sanitario.

Art. 46 - Animali pericolosi e animali esotici

E' vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici o domestici, comunque pericolosi, ancorché impiegati in giuochi, rappresentazioni, esposizioni e simili.

E' vietata la detenzione non autorizzata di animali esotici di qualsiasi specie.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

TITOLO II

ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI

CAPO I

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI (LICENZE E PERMESSI)

Art. 47 - Occupazione fissa di aree e spazi pubblici

L'impianto fisso di qualsiasi manufatto su aree o spazi pubblici o soggetti a servitù di uso pubblico (chioschi, banchi, tavoli, cavalletti, tabelle e simili) può essere consentito, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, mediante atto unilaterale di concessione, col quale sono fissati i limiti e le condizioni tutte della occupazione, quali la durata di essa, il canone o la tassa dovuta, l'uso dell'area da occupare e simili; tale atto sarà seguito da un verbale di sottomissione del concessionario, che assumerà tutti gli obblighi inerenti.

La concessione dell'area o dello spazio da occupare non comporta per il concessionario la dispensa dall'obbligo di munirsi delle licenze necessarie per l'esercizio della speciale attività che

egli intende svolgervi.

Art. 48 - Occupazione precaria di aree e spazi pubblici

Le occupazioni di aree o spazi pubblici aventi carattere di precarietà e di instabilità debbono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, la quale può in qualsiasi momento, a suo giudizio discrezionale motivato, revocarle o modificarle senza che da parte dell'interessato possa opporsi alcuna ragione, diritto o pretesa, salvo l'eventuale rimborso della tassa riferibile al periodo della mancata utilizzazione.

La pulizia e il riordino delle aree concesse per la preparazione di manifestazioni, per l'occupazione permanente o temporanea o a qualsiasi altro titolo dovrà avvenire a cura e spese delle persone autorizzate.

Parimenti la posa su suolo pubblico di supporti recanti annunci di manifestazioni su aree pubbliche deve essere autorizzata. La rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione.

Oltre a quanto stabilito dalle norme contenute nel D.lgs. 285/1992, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 49 - Manomissione del suolo pubblico

La manomissione del suolo pubblico per gli allacci agli impianti tecnologici sotterranei o per le riparazioni degli stessi, deve previamente essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Le opere necessarie dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica esecutiva e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione.

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino stradale il richiedente verserà una cauzione nella misura definita.

Qualora, per inosservanza delle prescrizioni stabilite, il ripristino della strada non venga eseguito a regola d'arte, la cauzione verrà incamerata fino alla concorrenza delle spese sostenute. In tal caso sarà applicata la sanzione prevista all'art. 21 del D.Lgs. 285/1992.

In deroga a quanto prescritto potranno essere effettuati interventi inderogabili a carattere di urgenza, secondo le indicazioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.

Art. 50 – Striscioni e stendardi

La posa di striscioni, stendardi, bandiere su aree pubbliche deve essere autorizzata e la loro rimozione dovrà avvenire a cura e spese della persona autorizzata a manifestazione avvenuta.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 51 - Addobbi e luminarie natalizie

Gli addobbi natalizi, le luminarie, le passatoie interessanti le aree pubbliche non devono rappresentare ostacolo all'uso della cittadinanza e neppure al traffico veicolare. La posa o l'installazione dovrà essere comunque autorizzata dall'autorità comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAPO II

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E DISCOTECHE

Art. 52 - Sala Giochi

Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici da gioco.

L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario competente a condizione che:

1. siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al D.M. 564/92 e succ. mod.;
2. i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d'uso conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
3. siano rispettate le norme in materia di polizia urbana ed igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
4. i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a 100 mq. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;
5. sia rispettata la distanza minima di 500 m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e strutture protette in genere.

Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre

sei mesi.

L'autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Art. 53 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

Ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S.; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.

Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 commi 1 e 2 , e 88 del T.U.L.P.S., devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art. 54 - Prescrizioni

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è vietato ai minori di

18 anni.

Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del T.U.L.P.S.

E' vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.

E' obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.

E' obbligatorio esporre, in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

E' obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre

non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali. Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

Art. 55 - Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery

Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), dalla Questura di Pavia.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilisce gli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa all'attività principale.

L'orario stabilito ai sensi del comma 2 può essere ridotto rispetto all'orario previsto per l'accettazione delle scommesse. La violazione degli orari è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Art. 56 - Distanza delle sale di ballo dai luoghi di culto, di cura e studio.

Al fine di garantire la quiete, il riposo e lo studio in case di cura, ospedali, scuole e luoghi di culto, le discoteche, sale da ballo, locali notturni (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima) dovranno essere collocati (nuove autorizzazioni e trasferimenti di sede) ad una distanza in linea d'aria non inferiore a mt. 500 dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, e strutture protette in genere.

CAPO III

ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI E INDUSTRIE

Art. 57 - Esercizi fissi

Nessun esercizio per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto può essere attivato o trasferito senza preventiva comunicazione o, ove prevista, preventiva autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra autorità.

Art. 58 - Esercizi ambulanti

Nessuno può esercitare un commercio, una industria, una professione o mestiere ambulante, sul suolo o spazio pubblico - né fare raccolta di oggetti usati o di rifiuti di qualsiasi specie - senza preventiva autorizzazione del Comune, salvi gli eventuali atti di competenza di altra autorità.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalla autorità comunale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 59 - Procedura di rilascio

Chiunque intenda realizzare attività soggette a concessione o autorizzazione dovrà presentare al Comune una richiesta corredata dalla documentazione prevista per ogni singola istanza dalle leggi nonché dai regolamenti comunali in vigore.

Art. 60 - Limitazioni

L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

Lo svolgimento di fiere nonché ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico ed a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.

Art. 61 - Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione è subordinata alla preventiva dimostrazione del legittimo possesso dei locali e della loro idoneità in relazione anche alle esigenze del decoro e delle condizioni ambientali della zona.

E' in facoltà del Comune procedere alla constatazione preventiva della idoneità dei locali e dei mezzi predisposti per l'esercizio dell'attività cui si riferisce la domanda di autorizzazione, a spese del richiedente.

Art. 62 - Efficacia delle concessioni e autorizzazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni del Comune si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Esse sono strettamente personali e vanno utilizzate dalla persona fisica cui sono intestate e non possono essere cedute o trasferite ad altri né a titolo oneroso né a titolo gratuito né per atto tra vivi né per successione ereditaria.

La vendita ed il trasferimento di un esercizio non abilita il compratore, il successore o il cessionario alla gestione dell'esercizio stesso se non abbia ottenuta una nuova autorizzazione a lui intestata.

Art. 63 - Attività di controllo

I funzionari e gli agenti del Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso negli anditi, atri, scale e cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e, in genere, nei locali sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale.

I suddetti funzionari ed agenti, nel caso incontrino resistenza nell'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

L'autorità comunale ha facoltà di eseguire ispezioni nei locali degli esercizi di commercio nonché di controllare i pesi e le misure di cui gli esercenti si servono, per accertare la esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e speciali e delle altre prescrizioni in vigore.

TITOLO III

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

CAPO I

OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CITTADINI E AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Art. 64 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o dell'abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio anagrafico del Comune a cura dell'intestatario della scheda o di chi ne fa le veci.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza, e in difetto, da ogni singolo convivente.

Art. 65 - Numerazione civica ed abitabilità

Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico per l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso di abitabilità, se si tratta di un fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

L'apposizione delle targhette recante la numerazione civica è posta interamente a carico dell'interessato.

Art. 66 - Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

Ogni proprietario di case o di altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, nonché alla manutenzione delle aree verdi (orti, giardini ecc.), anche mediante gli sfalci periodici dell'erba.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 67 - Riparazione dei pavimenti nei portici e nei marciapiedi

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari debbono prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 68 - Segnalazione di pericolo e controllo della zona di lavoro

Chiunque in proprio o per conto altrui impreda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deve apporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previsti nel Regolamento di Circolazione Stradale, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gli impalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Art. 69 - Nettezza del suolo privato

Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza urbana dei luoghi stessi.

Le aree destinate a giardini debbono essere convenientemente sistemate e mantenute con esclusione di qualsiasi altra utilizzazione. I proprietari e/ o conduttori di aree verdi in genere debbono provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo.

Le recinzioni, le piantagioni e le siepi di proprietà privata prospiciente gli spazi pubblici devono essere realizzate e curate adeguatamente in modo da non ostacolare o ridurre la sicurezza della circolazione e il transito dei pedoni. I proprietari/conduttori debbono provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale oltre il filo esterno della recinzione, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali. Inoltre devono mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse. Le aree pubbliche interessate dal verde privato devono essere mantenute sgombre da foglie, rami e sfalci.

I suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare

la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino. Il Sindaco può autorizzare deroghe specifiche per casi ove si ravvisino motivazioni di ordine tecnico e/o paesaggistico/ambientale.

E' vietato il deposito permanente di rimorchi, roulotte, caravan, camper e di qualsiasi autoveicolo non autorizzato alla circolazione in superfici, anche private, lontano dalle abitazioni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300. Qualora i proprietari non provvedano a quanto sopra descritto entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e contestuale diffida, il competente Ufficio Tecnico del Comune di Miradolo Terme vi provvederà d'ufficio senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile oggetto d'intervento delle spese all'uopo sostenute dall'Ente.

Art. 70 - Funzionalità e decoro dei fabbricati

I fabbricati prospicienti aree pubbliche debbono essere mantenuti in modo da non pregiudicare la sicurezza dei cittadini; a tal fine e' fatto obbligo di curare le buone condizioni di conservazione e funzionalità di cornicioni, grondaie, infissi ed intonaci.

In caso di fabbricati pericolanti che per le condizioni in cui si trovino costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco ordinerà con provvedimento motivato ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo. Qualora questi non adempiano all'ordine impartito il Sindaco vi provvederà d'ufficio a spese degli interessati ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente, tutti gli eventi minuti quali distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza.

I fabbricati prospicienti le vie e le piazze devono presentarsi in maniera decorosa. E' quindi fatto obbligo ai proprietari di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla tinteggiatura delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.

Chiunque intenda tinteggiare la facciata (muro di frontespizio) di un fabbricato prospiciente un'area pubblica dovrà scegliere il colore tra quelli ammessi facendone richiesta all'Area Tecnica Comunale indicando il colore prescelto nella comunicazione obbligatoria.

E' altresì fatto obbligo ai proprietari di limitare per ogni fabbricato il numero delle antenne e delle parabole fino ad un massimo consentito di 2. Le antenne e le parabole non dovranno comunque essere collocate sulle facciate prospicienti la pubblica via.

E' vietato realizzare all'interno di aree private ma prospicienti ad aree pubbliche o comunque visibili depositi, tendaggi, ricoveri, strutture anche a carattere provvisorio che siano

pregiudizievoli per il pubblico decoro.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 500.

Chiunque viola le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.

Art. 71 - Sicurezza dei fabbricati e tagli di vegetazione: ulteriori obblighi

In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Per le sporgenze delle canne dei camini e di altre sorgenti di fumo si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Igiene adottato dalla Regione Lombardia.

Senza la preventiva autorizzazione comunale è fatto divieto a chiunque di effettuare tagli o abbattimenti di vegetazione arborea ed arbustiva eccezione fatta per lo scalvo periodico delle ceppaie o capitozze. Sono fatte salve le prescrizioni e le limitazioni operative riguardanti i boschi e le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale. La domanda di taglio o abbattimento dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data per cui è previsto l'intervento e dovrà contenere tutte le notizie utili per poter individuare l'esatta ubicazione della vegetazione da tagliare, nonché la tipologia qualitativa e quantitativa dell'intervento da eseguirsi. L'istanza sarà altresì corredata da impegno scritto del richiedente di sostituzione delle essenze arboree e arbustive rimosse con il reimpianto di nuove piantine di essenze autoctone. Tale prescrizione sarà altresì annotata dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione stabilendo un termine massimo non superiore a 18 mesi per l'esecuzione del ripristino. La mancata ottemperanza di detta prescrizione comporterà oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria anche l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Le essenze arboree che, previo censimento, vengano individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare pregio storico, artistico, naturalistico, paesaggistico e ambientale sono soggette a massima tutela e dovrà essere evitato ogni tipo di intervento su di esse fatti salvi i casi di particolare e documentata necessità e urgenza. Non rientrano nella disciplina del presente comma del regolamento le essenze arboree presenti nei vivai.

I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e dovranno essere adottate tutte le cautele in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 72 - Divieto di mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati nel territorio comunale

In tutto il territorio del Comune è fatto divieto di mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria e/o degrado tali da consentire l'occupazione e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna

Qualora i proprietari dei predetti immobili non provvedano tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla notifica del verbale di constatazione e contestuale diffida, ad intercludere gli accessi agli immobili stessi oppure a porre in essere ogni altro adeguato rimedio teso alla eliminazione delle problematiche elencate al comma precedente, il competente Ufficio Tecnico del Comune di Miradolo Terme vi provvederà d'ufficio senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile oggetto d'intervento delle spese all'uopo sostenute dall'Ente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00. Resta salvo quanto disposto in materia anche dal codice penale e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

Art. 73 - Disciplina dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine prospicienti aree pubbliche o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo.

Ristoranti e pizzerie dovranno indicare all'ingresso dell'esercizio servizi e merci offerti con l'indicazione dei relativi prezzi.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio (supermercati, grandi magazzini, ecc.) tutte le merci che sono messe in vendita devono contenere l'indicazione del prezzo relativo.

L'obbligo di pubblicizzare il prezzo di vendita al dettaglio si ritiene assolto se sui prodotti il prezzo di vendita è segnato, in maniera chiara, con caratteri leggibili, in modo che risulti ben conoscibile dal pubblico.

Il prezzo deve essere, comunque, ben indicato e pubblicizzato per tutte le merci che vengono vendute al pubblico per unità di misura: chilogrammo, litro, metro, metro quadrato, metro cubo, loro multipli e sottomultipli.

Art. 74 - Pesatura delle merci e disciplina degli involucri

Coloro che esercitano nel territorio Comunale rivendite a peso o a misura, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento d'Igiene, debbono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. usare soltanto pesi e misure autorizzati e verificati nonché tenere le bilance e le misure sempre pulite, collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore;
- b. non rifiutare la vendita delle merci e delle derrate anche se richieste in misura minima.

Tutti i generi alimentari venduti sfusi o al taglio debbono essere pesati al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in quest'ultimo caso l'impiego di carta o di altro materiale non deve incidere sul quantitativo dei generi che devono essere assolutamente venduti a peso netto.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio devono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 75 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco o contenitore il peso o la misura della merce che esso contiene, la quantità, il nome commerciale, il prezzo, la scadenza.

Art. 76 - Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima. L'esercente non potrà rifiutarsi di vendere merci realizzando accaparramento ed occultamento di prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari di sufficienti quantitativi di merce tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 77 - Orari di vendita

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico, con cartello o altro mezzo idoneo, l'orario di effettiva chiusura del proprio esercizio, nei limiti fissati dall'ordinanza sindacale.

Art. 78 - Uso di contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Art. 79 - Uso di servizi igienici

I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento locale d'igiene debbono disporre di servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 80 - Obblighi particolari dei venditori ambulanti

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato:

- a. esercitare il commercio fuori dai luoghi assegnati di volta in volta o per norma di regolamento;
- b. esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella autorizzata;
- c. importunare i passanti con l'offerta insistente di merci e servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Il permesso del Comune, ove necessario, dovrà essere esibito ad ogni richiesta da parte degli agenti della Polizia Locale o della forza pubblica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 81 - Commercio in forma itinerante

I titolari di Autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le arti, professioni e commerci:

- a. non esercitare attività in località vietate dall'Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza dagli agenti del Comune o dalla forza pubblica;
- b. non sostare, neppure momentaneamente, presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei teatri, dei musei e dei monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;
- c. non depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
- d. non sostare nello stesso punto per più di 60 minuti nella stessa giornata, trascorsi i quali i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- e. non sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art 82 - Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune anche se munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dell'autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 83 - Tende per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione del Comune non si potranno collocare tende, chioschi, ecc. per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano accesso diretto sulla strada pubblica.

Le tende, gli spazi annessi e ogni altra costruzione permessa temporaneamente dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 84 - Pulizia delle aree antistanti i negozi

Le aree antistanti i negozi così come le aree concesse per l'occupazione temporanea o permanente ad esercizi pubblici devono essere mantenute pulite e ordinate a cura e spese dell'esercente autorizzato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

TITOLO IV

SANZIONI

CAPO I

Art. 85 - Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Locale nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.

Art. 86 - Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole al trasgressore, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, coerentemente con le previsioni degli artt. 159 e 160 del D.lgs 112/98, nonché dell'art. 3 comma 5 del D.lgs 267/00.

Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuato nel Segretario Comunale.

Art. 87 - Reiterazione delle violazioni

Salvo che non sia diversamente previsto in caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del Responsabile dell'Area competente, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.

Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa specie.

Si considerano della stessa specie le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura

ridotta.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 88 - Importi delle sanzioni

Gli importi delle sanzioni considerate dal presente Regolamento sono determinati da ogni singolo articolo in ragione della violazione commessa. Per tutte le violazioni per cui non è previsto specifico importo delle sanzioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00.

Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

Art. 89 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalla sanzione prevista dal Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a. per la prima recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c. per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'esercizio.

La sospensione può avere una durata da 10 a 180 giorni a seconda della gravità dell'infrazione. Nei casi un cui alle lettere b) e c) la sospensione si protrae fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 90 - Revoca delle licenze

Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;
- b. quando il luogo al quale la concessione o l'autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inadatti per qualsiasi causa, anche se indipendentemente dalla volontà dell'interessato;
- c. quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia un uso, in tutto o in parte, diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell'autorizzazione;

- d. quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui alla lett. a) dell'articolo precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91 - Rinvio

Per quanto non riportato dal presente Regolamento, si demanda alle norme statali e regionali ed alle disposizioni in materia della Provincia e delle Autorità Sanitarie.

Art. 92 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento di Polizia Urbana e ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito a mezzo del presente Regolamento.